

(omissis)

delibera:

- a) di fare proprio il parere contenuto nel Rapporto Ambientale trasmesso dalla Struttura ARPAE di Piacenza alla Regione Emilia Romagna con prot. 14196 del 10/11/2017, che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;
- b) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art.16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, dell'istanza della ditta GEOCAVE S.r.l. (p.i. 01541220339) per il progetto relativo all'attività di messa in riserva R13 e riciclo/recupero rifiuti non pericolosi R5 - R10 con svolgimento campagne di trattamento/recupero di rifiuti speciali con impianto mobile autorizzato da realizzarsi presso la cava Ca' di Terra in Comune di Vigolzone (PC), poiché l'intervento previsto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi i cui lavori si sono conclusi il giorno 25 ottobre 2017, è nel complesso ambientalmente compatibile;
- c) di ritenere quindi possibile l'attuazione del progetto in oggetto a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate al capitolo "4 CONCLUSIONI" del Rapporto Ambientale, che costituisce l'ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come di seguito riportate:

Generali

- *dovrà essere chiaramente delimitata l'area del centro di messa in riserva e di trattamento rifiuti con apposita recinzione, il sistema proposto costituito da "pali in legno che sorreggono due serie di fili metallici" dovrà risultare idoneo ad impedire l'accesso ad estranei;*
- *i rifiuti/materie prime derivanti dai trattamenti dovranno essere sottoposti alle verifiche analitiche di conformità ai sensi delle norme UNI o di altri riferimenti normativi di settore, che ne attestino la corrispondenza con le materie prime surrogate (Tipologia 7.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98) o la possibilità di impiego, come rifiuti recuperabili presso terzi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006 e del DM 05/02/98;*
- *le previste adeguate strutture di contenimento dei rifiuti/materie prime derivanti dai trattamenti dovranno essere idoneamente realizzate e gestite al fine di garantire che gli stessi possano essere stoccati in modo distinto ed immediatamente identificabile per ciascun lotto omogeneo, in attesa delle sopra citate verifiche;*
- *ciascun lotto di cui al precedente punto dovrà essere individuato con apposita segnaletica che indichi la data di inizio e termine di costituzione del cumulo, i cod. CER ed i quantitativi di rifiuti impiegati nonché le caratteristiche ed i quantitativi di materie prime oggetto di miscelazione. Dette informazioni dovranno essere riportate sul "registro di produzione" da vidimarsi a cura di Arpae;*
- *in tutti i casi in cui i rifiuti/materie prime prodotti siano ceduti a terzi o comunque trasferiti in sito diverso da quello di produzione, le movimentazioni dovranno essere annotate sul "registro di produzione";*

- l'attività di gestione rifiuti, comprensiva delle fasi di installazione e dismissione, dovrà essere conclusa entro il termine di validità dell'autorizzazione (n. 01/2017 di cui al prot. n.1202 del 28/02/2017 del Comune di Vigolzone) allo svolgimento dell'attività estrattiva della cava Cà di Terra con il ripristino dell'area utilizzata, termine attualmente fissato al 28/02/2022. Sono fatte salve eventuale proroghe di cui all'art. 15 della L. R. n. 17/91;
- al termine dell'attività dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità proposte per la dismissione dell'impianto stesso. La sez. prov.le dell'Arpae provvederà a verificare che la dismissione sia stata eseguita correttamente;
- dovrà essere eseguita una verifica metrologica del rumore prodotto, a conferma di quanto previsto in sede di valutazione di impatto acustico, da effettuarsi entro 30 giorni dall'avvio della campagna di lavorazione dei rifiuti;
- il sistema di regimazione e raccolta delle acque di sgrondo dovrà essere realizzato in modo da garantirne la perfetta tenuta. Le acque derivanti dallo svuotamento della vasca di raccolta identificata come V1 nella Tavola P02 del Luglio 2017 dovranno essere allontanate per la loro totalità e conferite, come rifiuti, a ditte autorizzate. Il riutilizzo per la bagnatura dei cumuli presenti in loco potrà essere effettuato solo previa comunicazione ad Arpae con debito anticipo;
- devono essere adottati accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse, quali ad esempio getti d'acqua per la periodica bagnatura, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento.

Operazione R13 "Messa in riserva"

- le tipologie dei rifiuti, con riferimento all'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98, che potranno essere sottoposta ad operazione di messa in riserva sono indicate nella sottostante Tabella:

	CER	Descrizione
7.11 Tipologia: Ballast ferroviario	170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie
7.1 Tipologia: Impianti CLS	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
	170101	Cemento
	170102	Mattoni
	170103	Mattonelle e ceramiche
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,

		diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
7.2 Tipologia: Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010399	Rifiuti non specificati altrimenti
	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
12.1 Tipologia: Fanghi da industria cartaria	030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
	030305	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
	030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
	030399	Rifiuti non specificati altrimenti
7.31 bis Tipologia: Terre e rocce di scavo	170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

- la capacità di stoccaggio non potrà superare le 51.000 t/anno totali e le 25.800 t di capacità istantanea totale, così suddivise per tipologia di rifiuti:

Codice Tipologia (D.M. 5.2.98 e s.m.i.)	Capacità complessiva istantanea	Quantità stoccaggio annuo
7.1	10.000 t	20.000 t

7.2	10.000 t	10.000 t
7.11	2.500 t	2.500 t
7.31bis	9.150 t	18.200 t
12.1	300 t	300 t

- l'attività di messa in riserva - R13 - dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- per gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività (ferro, vetro, legno, plastica ecc.) dovranno essere predisposti idonei contenitori per consentire il successivo avvio a smaltimento/recupero. Tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere effettuata presso le zone individuate nella documentazione tecnica prodotta le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice CER e tenute ben distinte dalle zone di accumulo di materie prime e rifiuti derivanti dal trattamento (miscelazione con terre) di quelli oggetto della messa in riserva stessa;
- dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- dall'attività di gestione rifiuti non dovranno derivare scarichi di acque reflue di cui alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006, le acque derivanti dal dilavamento dell'area oggetto dell'attività di recupero e trattamento rifiuti vranno essere opportunamente intercettate, raccolte nella vasca a tenuta e smaltite come rifiuti liquidi;

Attività di trattamento con impianto mobile per il recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 7.1:

- l'impianto mobile considerato in istanza, di cui sono state descritte le caratteristiche e di cui pertanto sono stati valutati i relativi impatti, dovrà essere puntualmente identificato in sede di campagna di attività che il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a comunicare in conformità a quanto previsto dall'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti della tipologia 7.1 (dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98) oggetto di recupero R5 non potranno superare il quantitativo di 20.000 t/anno;
- il quantitativo giornaliero massimo ammesso al trattamento non potrà superare le 850 t;
- il numero massimo di campagne effettuabili nell'arco dell'anno non potrà essere superiore a 10 e la durata, di ogni singola campagna, non dovrà essere maggiore di 12 giorni;
- tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, legno, plastica..) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per il deposito

temporaneo ai sensi dell'art. 183 - comma 1 - lettera bb) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- nell'ambito della comunicazione di inizio di ogni campagna dovrà essere presentato un elaborato grafico, in scala adeguata, con l'individuazione del posizionamento dell'impianto mobile rispetto all'ubicazione degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti, l'indicazione esatta della zona di quarantena, ove allocare il materiale già trattato in attesa delle verifiche analitiche, e delle modalità di stoccaggio dei rifiuti generati dall'attività;
- nell'ambito della comunicazione di inizio campagna dovranno essere identificati i codici CER effettivamente ammessi al trattamento, compresi tra quelli autorizzati all'impianto mobile, e dovranno essere specificate le modalità di gestione di ogni singola tipologia di rifiuto trattato;
- l'utilizzo dell'impianto (frantoio) mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione rilasciata dell'Autorità Competente;
- la Ditta è tenuta a verificare la natura e la classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di quelli contenenti amianto o da esso contaminati;
- per i rifiuti speciali non pericolosi oggetto dell'attività di trattamento con produzione di materiali dovrà essere effettuato, su quest'ultimi, con esito positivo, il test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98 ed essere verificata la conformità alle "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15.02.2005, n. UL/2005/5205;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;
- i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, dovranno essere protetti azione del vento;
- l'area di stoccaggio temporaneo (quarantena) delle materie prime, come risultanti dal trattamento e in attesa di analisi, dovrà essere realizzata in conformità a quanto indicato con la lettera M nella "Tavola P02 Luglio 2017", allegata alle integrazioni presentate dalla Ditta proponente in data 28/07/2017,
- al termine della campagna di attività dell'impianto mobile, dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità proposte per la dismissione dell'impianto stesso. La sez. prov.le dell'Arpaè provvederà a verificare che la dismissione sia stata eseguita correttamente.

Operazione di trattamento (miscelazione) di rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 7.2 e 7.11 con materie prime (terre di cava), propedeutica al riutilizzo R10, in altri siti, dei rifiuti prodotti;

- le attività di trattamento per i rifiuti di tipologia 7.2 e 7.11, consistente nella miscelazione degli stessi con il terreno estratta dalla cava Cà di Terra, non potranno superare i seguenti quantitativi annui: per la tipologia 7.2 - Rifiuti da cave autorizzate - 10.000 ton, mentre per la tipologia 7.11 - Ballast ferroviario - 2.500 ton;

- da tali attività di trattamento saranno ottenuti nuovi rifiuti che potranno essere gestiti nel sito in analogia a quanto previsto per il "deposito temporaneo" e conferiti entro novanta giorni dalla loro produzione ai luoghi di effettivo recupero R10;
- i rifiuti generati dalle operazioni di trattamento tramite miscelazione dovranno rispettare (oltre alle norme UNI specifiche) i valori di colonna A della tabella 1 - Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché i limiti stabiliti per il Test di cessione dall'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i.. Tali rifiuti dovranno essere analizzati per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 mc circa;
- dovrà essere mantenuto un "registro di produzione" nel quale annotare tutte le informazioni relative alla provenienza e alle quantità dei materiali (terre naturali) e dei rifiuti impiegati per la produzione di ciascun lotto, nonché la quantità e la destinazione dei rifiuti prodotti;
- l'area di stoccaggio temporaneo (quarantena), dei rifiuti risultanti dal trattamento di miscelazione in attesa di analisi, dovrà essere realizzata così come indicata con lettera "M" nella "Tavola P02 Luglio 2017" allegata alle integrazioni presentate dalla Ditta proponente in data 28/07/2017;

Operazione di recupero ambientale R10 della cava Ca' di Terra con rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 12.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98 miscelati con materie prime (terreno della medesima cava).

- L'attività di recupero R10 per i rifiuti della tipologia 12.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98, costituiti da fanghi da industria cartaria, non potrà superare la quantità annua di 300 ton;
- la percentuale di fango utilizzabile in miscela con il terreno non dovrà essere superiore al 30% in peso per fanghi al 27% minimo di sostanza secca. Tali fanghi dovranno, inoltre, rispettare i limiti stabiliti al punto 12.1.3 lettera f dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
- i rifiuti derivanti dalle operazioni trattamento - tramite miscelazione con il terreno della cava Cà di Terra - dovranno rispettare (oltre ad eventuali specifiche norme tecniche di riferimento) i valori di colonna A della della tabella di cui all'Allegato 5 alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché i limiti stabiliti per il Test di cessione dall'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i.. Tali rifiuti dovranno essere analizzati per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 mc circa;
- dovrà essere mantenuto un "registro di produzione" nel quale annotare tutte le informazioni relative alla provenienza e alle quantità dei materiali (terre naturali) e rifiuti impiegati per la produzione di ciascun lotto, nonché la quantità di rifiuti prodotti e utilizzati;
- l'area di stoccaggio temporaneo (quarantena), dei rifiuti risultanti dalla miscelazione in attesa di analisi, dovrà essere realizzata così come indicata con lettera "M" nella "Tavola P02 Luglio 2017" allegata alle integrazioni presentate dalla Ditta proponente in data 28/07/2017.

Piano di monitoraggio

Analisi sui rifiuti in ingresso:

- Test di cessione completo ai sensi del DM 186/2006., con le seguenti frequenze:
- in fase di avviamento impianto (sino a 4 mesi dall'inizio attività): ogni 2.000 ton oppure 1 controllo ogni settimana di produzione;
- in condizioni di impianto a regime (dopo 4 mesi dall'inizio attività): ogni 4.500 ton oppure 1 controllo ogni 15 giorni di produzione;
- sui rifiuti di cui ai cod. CER 030302, 030305, 030310 e 030399 (tipologia-12.1):
- verifica della sostanza secca su tal quale (pari al 27% minimo) e verifica dei limiti stabiliti al punto 12.1.3 lettera f dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/98;

Analisi materiali in uscita:

- Su ciascun lotto omogeneo dovranno essere eseguite le seguenti verifiche:
- **materie prime derivanti dall'attività di trattamento R5 di rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 7.1:**
 - \$ test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e verifica della conformità alle "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15.02.2005, n. UL/2005/5205;
- Su ciascun lotto omogeneo di dimensioni pari a 1.000 mc circa dovranno essere eseguite le seguenti verifiche:
- **rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla miscelazione di rifiuti di cui alla tipologia 7.2 e 7.11 con materie prime, propedeutica al riutilizzo R10, in altri siti:**
 - \$ rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 - Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri: Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Cromo totale, Vanadio, Selenio, Mercurio, Arsenico;
- test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98;
- **recupero ambientale R10 della cava Ca' di Terra con rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 12.1 (dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98) miscelati con materie prime (terreno):**
 - \$ rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 - Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri: Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Cromo totale, Vanadio, Selenio, Mercurio, Arsenico;
 - \$ test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98;
 - \$ in caso di utilizzo per la formazione dello strato superficiale test di fitotossicità condotto secondo il metodo contenuto nella D.G.R. Regione Lombardia 16/04/2003 - n°7/12764 - Allegato B "effetto di matrici complesse sulla crescita delle piante superiori".

Analisi macroscopica dei materiali in uscita:

- Ogni 3 ore di produzione, l'operatore dovrà prelevare un'aliquota di materiale in uscita dal mescolatore principale e controllarne visivamente la conformità, al fine di garantire l'assoluta assenza di corpi estranei al processo e di emissioni maleodoranti. L'esito di tali verifiche dovrà essere annotato su apposito registro.
- Alla fine di ogni giornata produttiva, le varie aliquote prelevate dovranno essere quartate e archiviate in campioni, con codifica giornaliera, della massa totale di circa 1 Kg.

Rifiuti liquidi (percolati e acque meteoriche di sgrondo):

- controllo giornaliero mediante ispezione dei pozzetti e delle caditoie di raccolta dei percolati e delle acque meteoriche, eliminazione di eventuali corpi estranei e registrazione delle operazioni eseguite;
- controllo settimanale con verifica e registrazione dei livelli vasca di raccolta identificata come V1 nella Tavola P02 del Luglio 2017 .

Emissioni odorigene:

- Per il primo anno di attività, dovrà essere eseguito il campionamento con cadenza semestrale (periodo invernale e periodo estivo) con il prelievo di aliquote, su almeno n. 2 punti (monte e valle) da concordarsi preventivamente con Arpae, per la determinazione della concentrazione di odore Cod (UO/mc) in accordo con la norma UNI EN 13725.
- Nel caso in cui le analisi evidenzino criticità, il programma di campionamento successivo dovrà essere ripetuto secondo tempi e modalità concordate con Arpae.

- d) di dare atto che la SAC dell'Arpae ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera; l'Allegato 1 è trasmesso su supporto informatico e sarà pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna;
- e) di dare atto che la SAC dell'Arpae di Piacenza, tenuto conto di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale con determina DET-AMB-2017-5924 del 07.11.2017; tale autorizzazione costituisce l'Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera; l'Allegato 2 è trasmesso su supporto informatico e sarà pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna;
- f) di dare atto che il Comune di Vigolzone ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi in merito all'autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. n. 42/2004), all'autorizzazione allo "svincolo idrogeologico" (R.D. n. 3267/1923), alla modifica dell'autorizzazione all'attività estrattiva (art. 11 L. R. n.17/1991), all'assenso sulla SCIA (L.R. n. 15/2013), al parere sull'impatto ambientale (art. 18 - comma 5 - L.R. n. 9/1999) che costituiscono rispettivamente gli Allegati 3, 4 e 5 parti integranti e sostanziali della presente delibera e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera; gli Allegato 3, 4 e 5 sono trasmessi su supporto informatico e saranno pubblicati sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

- g) di dare atto che la Provincia di Piacenza, ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi in merito al parere sull'impatto ambientale e ha firmato il Rapporto sull'Impatto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera; l'Allegato 1 è trasmesso su supporto informatico e sarà pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna;
- h) di dare atto che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi in merito al parere relativo alla modifica/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cui all'art. 11 della L.R. n. 17/1991 e ha firmato il Rapporto sull'Impatto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera; l'Allegato 1 è trasmesso su supporto informatico e sarà pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna;
- i) di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni e gli atti di assenso che vengono rilasciate nell'ambito della conferenza di servizi assumono efficacia immediata all'atto dell'approvazione della presente deliberazione;
- j) di dare atto che, in conformità all'art. 17, comma 10, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo all'attività di messa in riserva R13 e riciclo/recupero rifiuti non pericolosi R5 - R10 con svolgimento campagne di trattamento/recupero di rifiuti speciali con impianto mobile autorizzato da realizzarsi presso la Cava Cà di Terra in Comune di Vigolzone (PC) proposto dalla ditta GEOCAVE S.r.l., deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- k) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., copia della presente deliberazione alla ditta proponente GEOCAVE S.r.l.;
- l) di trasmettere altresì, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n.9 e s.m.i., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Piacenza, al Comune di Vigolzone, all'Unione Valnure Valchero svolgente la funzione di Suap anche per il Comune di Vigolzone, alla Arpae di Piacenza, all'Ausl di Piacenza, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- m) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;
- n) di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Emilia-Romagna.